



**AGENZIA DEL DEMANIO**

**Direzione Servizi al Patrimonio**

## **DISCIPLINARE DI GARA**

### **PROCEDURA APERTA**

**PER LA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS. 50/2016, PER LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO – CIG 7563063506**



**I. STAZIONE APPALTANTE:** Agenzia del Demanio – Direzione Servizi al Patrimonio – Approvvigionamenti Gare e Contratti – Via Barberini 38 – 00187 ROMA – Tel. 06.423671 – Faxmail 0650516027 - e-mail: [dg.Gare@agenziademanio.it](mailto:dg.Gare@agenziademanio.it) - sito istituzionale [www.agenziademanio.it](http://www.agenziademanio.it)

**II. PROCEDURA DI GARA:** l'Agenzia del Demanio ha indetto - con determina a contrarre n. 137 del 18/07/2018 - una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 (di seguito anche "Codice"), finalizzata all'affidamento di un accordo quadro, ai sensi dell'art. 54 del Codice, per la somministrazione di lavoro a tempo determinato, nel giorno 04/10/2018, presso i propri Uffici siti in Roma, Via Barberini n. 38, Sala Piacentini, mediante bando trasmesso all'ufficio delle Pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea in data 18/07/2018, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Repubblica Italiana – GURI V Serie speciale n. 89 del 1/08/2018, sul profilo di committente [www.agenziademanio.it](http://www.agenziademanio.it), sul sito del Ministero delle Infrastrutture nonché inviato all'Osservatorio dei contratti pubblici con l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale, ai sensi dell'art. 72 del D.Lgs. 50/2016 e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, adottato in attuazione dell'art. 73, comma 4, del D.Lgs. 50/2016. In applicazione dell'art. 5, comma 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, le spese di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e sui quotidiani<sup>1</sup> dovranno essere rimborsate all'Agenzia del Demanio dagli aggiudicatari, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

**III. OGGETTO E IMPORTO:** l'affidamento è costituito da un unico lotto per ottenere l'obiettivo di una uniformità di condizioni e servizi applicabili a profili professionali analoghi assegnati alle sedi dell'Agenzia sul territorio, per società di somministrazione.

L'oggetto è un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. 50/2016, per la somministrazione di lavoro a tempo determinato (CPV 79620000-6), **che sarà stipulato con tre (3) operatori selezionati** all'esito della presente procedura ed eseguito con le modalità previste al comma 4 lett. c) della precitata disposizione.

Resta inteso che si procederà alla stipula anche laddove il numero degli aggiudicatari fosse inferiore a tre, osservando, se del caso, le modalità di esecuzione previste al comma 3 del suindicato art. 54.

L'importo presunto dell'affidamento è di € 640.000,00 (euro seicentoquarantamila) al netto di IVA e/o altre imposte e contributi di legge.

Si precisa che detto importo rappresenta il corrispettivo massimo che nel complesso potrà essere riconosciuto agli aggiudicatari (anche ove in numero inferiore a tre), al netto della retribuzione dei lavoratori in somministrazione, durante l'intera durata dell'Accordo Quadro, senza che sia in alcun modo garantito il raggiungimento del valore in questione.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 in quanto, trattandosi di un servizio di natura intellettuale, detti rischi sono assenti.

L'accordo quadro è finanziato con fonti di finanziamento provenienti dal capitolo 3901 ovvero con fondi assegnati a progetti speciali comunque finanziati con disponibilità dell'Agenzia.

Il codice CIG attribuito alla procedura è il seguente: 7563063506

---

<sup>1</sup> Le predette spese ammontano ad euro 2.955,13 oltre IVA, comprensive di tutti i costi di pubblicazione sulla GURI e sui quotidiani, ad eccezione di quello relativo all'avviso di aggiudicazione sulla GURI che verrà comunicato prontamente agli aggiudicatari; i suddetti costi verranno ripartiti, in parti uguali, tra gli stessi.

**IV. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:** ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 si procederà all'aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

**V. DURATA DELL'APPALTO:** 4 (quattro) anni decorrenti dalla stipula dell'Accordo Quadro. Ai sensi dell'art. 106 co. 11 del D.Lgs. 50/2016, la durata dell'Accordo Quadro in corso di esecuzione potrà essere prorogata, agli stessi o più favorevoli prezzi, patti e condizioni, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione dei nuovi contraenti. L'Accordo Quadro cesserà in ogni caso di produrre effetti qualora venisse raggiunto il tetto massimo di spesa indicato al punto III del presente Disciplinare.

**VI. DOCUMENTAZIONE DI GARA:** la documentazione a base di gara, costituita dal Bando di gara, dal presente Disciplinare e dai relativi allegati, dal Progetto, ai sensi dell'art. 23, commi 14 e 15 del D.Lgs. 50/2016, comprensivo delle "Condizioni dell'Accordo Quadro", può essere reperita sul sito istituzionale [www.agenziademanio.it](http://www.agenziademanio.it) (mediante il seguente percorso: Gare e Aste – Forniture e altri Servizi).

**VII. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:** possono partecipare alla gara i soggetti indicati all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, nelle forme singole e associate ivi previste, che siano in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico – organizzativa dettagliati nel presente disciplinare. Nei limiti di cui all'art. 48 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, la partecipazione è ammessa anche in forma associanda.

Ai concorrenti plurisoggettivi si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D. Lgs. 50/2016. L'art. 48 del Codice sarà osservato, nei limiti della compatibilità, anche per i soggetti di cui alle lettere f) e g) del succitato articolo 45, i quali, ai fini della partecipazione alla gara, dovranno quindi rifarsi, per quanto possibile, alle previsioni del presente documento relative ai raggruppamenti temporanei ed ai consorzi ordinari di concorrenti.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora vi abbiano partecipato in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

I consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e, laddove non intendano partecipare in proprio, i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. c) del medesimo decreto legislativo, sono tenuti ad indicare nella domanda di partecipazione, di cui al punto 1 del presente Disciplinare, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare al lotto, in qualsiasi altra forma; in caso di inosservanza di tale divieto saranno esclusi dalla gara sia il consorzio che i consorziati e troverà applicazione l'art. 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice e - ove non partecipino in proprio - di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.





**VIII. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:** il plico contenente la documentazione e l'offerta, come indicate nel prosieguo e redatte in lingua italiana, dovrà pervenire sigillato<sup>2</sup> all'indirizzo "**Agenzia del Demanio – Direzione Generale – Direzione Servizi al Patrimonio – Approvvigionamenti Gare e Contratti, via Barberini 38, 00187 Roma**" entro e non oltre il termine delle **ore 12:00 del giorno 2 ottobre 2018**.

L'inoltro potrà essere effettuato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno del servizio postale, ovvero mediante consegna a mano, anche per il tramite di agenzia di recapito autorizzata. Negli ultimi due casi sarà rilasciata apposita ricevuta.

Il plico dovrà recare esternamente la dicitura "**Procedura aperta per la sottoscrizione di un accordo quadro per la somministrazione di lavoro a tempo determinato – Non aprire**" nonché i seguenti dati del concorrente: denominazione o ragione sociale, sede, telefono, indirizzo di posta elettronica certificata (o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, indirizzo di posta elettronica ordinaria), al quale saranno trasmesse le comunicazioni relative alla procedura incluse quelle di cui agli artt. 29, comma 1, terzo periodo, e 76 del D.Lgs.50/2016.

In caso di raggruppamento/consorzio ordinario, anche costituendo, dovrà essere specificata sul plico la denominazione/ragione sociale di tutti i componenti, fermo restando che in relazione all'impresa mandataria dovranno essere forniti anche gli ulteriori dati sopra indicati e che le comunicazioni relative alla procedura saranno inviate esclusivamente a quest'ultima.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b del Codice e consorzi di cui alla lett. c della medesima disposizione codicistica che non partecipano in proprio, le comunicazioni recapitate al consorzio si intendono validamente rese a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, le comunicazioni recapitate all'offerente si intendono validamente rese a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, le comunicazioni recapitate all'offerente si intendono validamente rese a tutti i subappaltatori indicati.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC - o, per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, indirizzo di posta elettronica ordinaria - o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente, la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Il recapito del plico è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Agenzia ove, per disguidi postali ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenisse all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.

Non saranno, in alcun caso, presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il termine di scadenza stabilito, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine anzidetto. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, non rivestendo alcun rilievo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi saranno considerati come non pervenuti, quindi non verranno aperti e potranno essere riconsegnati al concorrente previa richiesta scritta.

In caso di plichi inviati successivamente dallo stesso concorrente, entro e non oltre il giorno e l'ora sopra indicati, sarà preso in considerazione esclusivamente l'ultimo plico fatto pervenire in ordine di tempo. Il contenuto del primo plico non potrà pertanto essere integrato mediante un ulteriore plico.

Qualora il concorrente si accorga dell'incompletezza/inesattezza della documentazione contenuta nel primo plico dovrà farne pervenire uno nuovo, entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte, completo di tutti gli elementi richiesti dal presente Disciplinare.

Oltre il ripetuto termine perentorio fissato per la presentazione delle offerte non è valida alcuna altra offerta, anche se aggiuntiva o sostitutiva, né la stessa o altra documentazione potrà essere presentata in sede di gara.

---

<sup>2</sup> L'onere di sigillatura dei plichi deve ritenersi assolto con qualsiasi modalità che ne impedisca l'apertura senza lasciare manomissioni evidenti.



Il plico dovrà contenere al suo interno, **a pena di esclusione**, tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente, A "Documentazione Amministrativa", B "Offerta Tecnica" e C "Offerta Economica".

**Si precisa che, laddove la documentazione di gara sia sottoscritta da procuratori dei legali rappresentanti dei concorrenti dovrà essere allegata la relativa procura in originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R 445/00.**

N.B. I documenti di gara dovranno essere redatti preferibilmente utilizzando i modelli allegati al presente Disciplinare e comunque in conformità agli stessi. Qualora il concorrente non intenda utilizzare i predetti modelli, predisposti in funzione delle varie dichiarazioni da rendere in virtù delle normativa di settore e in ragione della forme giuridiche dei concorrenti, sarà cura dell'operatore economico fornire tutte le informazioni ivi contenute, la cui mancanza potrebbe, nei casi previsti dalla legge, comportare l'esclusione dalla presente procedura. Si precisa, al riguardo, che qualora ci fossero previsioni difformi nel presente Disciplinare e nei modelli allegati prevarranno le disposizioni contenute nel Disciplinare.

**Nella BUSTA A "Documentazione Amministrativa" devono essere contenuti i seguenti atti e documenti:**

- 1. Domanda di partecipazione** alla gara (**All. I**) redatta in bollo da € 16,00<sup>3</sup> e sottoscritta dal legale rappresentante (o da un procuratore) del concorrente che, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/00, allegando copia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità, dovrà indicare i relativi dati (denominazione sociale, forma giuridica, sede legale, codice fiscale e partita IVA) nonchè:
  - la forma giuridica di partecipazione alla gara tra quelle previste all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016;
  - *(nel caso di consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e - ove non intendano partecipare in proprio - di consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. c) del medesimo decreto legislativo)* per quali consorziati il consorzio concorre, riportando i relativi dati (denominazione sociale, forma giuridica, sede legale, codice fiscale e partita IVA). A questi ultimi è fatto divieto, ai sensi dell'art. 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. In caso di violazione, saranno esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato, trovando altresì applicazione l'art. 353 c.p.;
  - *(nel caso di RTI o consorzi ordinari di concorrenti costituiti o costituendi di cui all'art. 45 co. 2 lett. d) ed e) del D.Lgs. 50/16)* la denominazione sociale, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale e la partita IVA della mandataria e delle mandanti nonché le parti/quote del servizio che, in caso di aggiudicazione, saranno eseguite dai singoli operatori economici, fermo restando che la mandataria dovrà in ogni caso eseguire il servizio in misura maggioritaria;
- 2.** In relazione ai requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D. lgs. 50/2016, il **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) (All. II)**, consistente in un'autodichiarazione, resa ai sensi e secondo le modalità di cui alle "Linee Guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016" predisposte a cura del Ministero delle

---

<sup>3</sup> la mancata apposizione della marca da bollo potrebbe comportare la trasmissione degli atti per la regolarizzazione all'Ufficio del registro entro 30 giorni dalla data di esperimento della gara.



**Come da comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 marzo 2018, il DGUE dovrà essere predisposto in formato elettronico, firmato digitalmente dal legale rappresentante (o da un procuratore) e trasmesso su supporto informatico inserito all'interno della Busta A.**

In particolare:

- nella **Parte II, lettera A**, dovrà essere indicata la forma giuridica di partecipazione alla gara tra quelle previste all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, così come già indicata nell'ambito della domanda di partecipazione;
- nella **Parte II, lettera B** – Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico, ai sensi dell'art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, dovranno essere indicati i dati (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, luogo di residenza, posizione ricoperta), oltre che del sottoscrittore, dei seguenti soggetti:
  - *in caso di impresa individuale*: titolare e direttore tecnico;
  - *in caso di società in nome collettivo*: soci e direttore tecnico;
  - *in caso di società in accomandita semplice*: soci accomandatari e direttore tecnico;
  - *in caso di altro tipo di società o consorzio*: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di potere di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica e socio di maggioranza<sup>4</sup> in caso di società con meno di quattro soci<sup>5</sup>;
  - soggetti di cui ai punti precedenti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, tra i quali rientrano, in caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda, di fusione o incorporazione di società, anche i soggetti che hanno rivestito la carica presso la società cedente, fusa o incorporata nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;
- **in caso di** partecipazione nelle forme di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del D.Lgs. 50/2016 (**RTI/Consorzio ordinario/Rete d'Impresa/GEIE**) per ciascuno degli operatori partecipanti dovrà essere presentato un DGUE distinto, recante le informazioni richieste dalle **Parti da II a VI**;
- **in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e - ove non partecipino in proprio - di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. c) del medesimo decreto legislativo**, il DGUE dovrà essere compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici indicate;

<sup>4</sup> **con socio di maggioranza** deve intendersi sia il socio persona fisica che il socio persona giuridica, in conformità ad un approccio sostanzialistico alla normativa che attribuisce rilievo ai requisiti di moralità di tutti i soggetti che condizionano la volontà degli operatori che stipulano contratti con la pubblica amministrazione, a prescindere dalla circostanza che siano persone fisiche o giuridiche, in ossequio ai principi di lealtà, correttezza, trasparenza e buona amministrazione ( cfr. Consiglio di Stato sez. III 2/3/2017, n. 975 ).

<sup>5</sup> Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, dovranno essere indicati i dati di entrambi i soci.

- **in caso di avvalimento ex art 89 del Codice**, il concorrente dovrà indicare, nella Parte II, lettera C, la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento. Le imprese ausiliarie, compilano ciascuna un DGUE distinto con le informazioni richieste dalla **Parte II, Sezione A e B, dalla Parte III, dalla Parte IV e dalla Parte VI**; per l'ulteriore documentazione necessaria, e per la disciplina dell'istituto, si fa rinvio al punto 8 del presente disciplinare;
- **relativamente al subappalto**, il concorrente dovrà indicare, nella **Parte II, lettera D**, la volontà di avvalersi o meno del subappalto. In caso affermativo, dovrà indicare la quota e la specifica attività che si intende subappaltare, nonché **la terna** di operatori economici da individuare quali subappaltatori ai sensi dell'art. 105, comma 6, del D.Lgs. 50/2016.  
Per ciascun subappaltatore dovrà essere prodotto, all'interno della Busta A "Documentazione amministrativa" un DGUE distinto, contenente le informazioni di cui alla **Parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla Parte VI**; per l'ulteriore documentazione necessaria, e per la disciplina dell'istituto, si fa rinvio al punto 9 del presente disciplinare;
- le dichiarazioni rese nell'ambito della **Parte III, lettera A**, si intendono riferite, da parte del soggetto che sottoscrive le offerte, per quanto di propria conoscenza, anche a tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, espressamente indicati nella Parte II, lett. B.

Nell'ambito del DGUE ciascun concorrente dovrà dichiarare il possesso dei seguenti requisiti:

#### 2.1. Relativamente ai **requisiti di ordine generale**:

- di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (**Parte III**);

#### 2.2. Relativamente ai **requisiti di idoneità professionale**:

- iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio per attività coerenti con quelle oggetto dell'Accordo Quadro, indicando data e numero di iscrizione (**Parte IV, lett. A, punto 1**);
- iscrizione all'albo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 276/2003 (**Parte IV, lett. A, punto 2**);

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

#### 2.3 Relativamente ai **requisiti di capacità economico-finanziaria**:

- di aver realizzato un fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili (2014/2015/2016 ovvero 2015/2016/2017) non inferiore ad € 1.280.000,00 (euro unmilione duecentoottantamila), al netto di IVA e/o altre imposte e contributi di legge (**Parte IV, lettera B, punto 1b**);



Tale requisito è richiesto per garantire la partecipazione di operatori economici dotati di adeguata capacità economico-finanziaria

Per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

La comprova del requisito, **che sarà richiesta in caso di aggiudicazione**, andrà fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

## **2.4 Relativamente ai requisiti di capacità tecnico-professionale:**

**2.4.1** di aver realizzato, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (01/08/2015 - 01/08/2018), presso un ente pubblico o un privato, un servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato di importo, relativo alla remunerazione percepita, non inferiore a € 100.000,00 (euro centomila) al netto di IVA e/o altre imposte e contributi di legge (**Parte IV, lettera C, punto 1b**);

La comprova del requisito, **che sarà richiesta in caso di aggiudicazione**, andrà fornita, secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice,

- ☐ in caso di servizio prestato a favore di una pubblica amministrazione o di un ente pubblico, mediante:
  - originale o copia conforme del certificato rilasciato dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- ☐ in caso di servizio prestato a favore di un committente privato mediante:
  - originale o copia autentica del certificato rilasciato dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

**2.4.2** di essere in possesso di una valutazione di conformità del proprio **sistema di gestione della qualità** alla norma UNI EN ISO 9001:2015 (**Parte IV, lettera D**);

**2.4.3** di essere in possesso di una valutazione di conformità del **proprio sistema di gestione della responsabilità sociale di impresa** alla norma SA8000 (**Parte IV, lettera D**);

La comprova dei requisiti di cui ai punti 2.4.2 e 2.4.3 **che sarà richiesta in caso di aggiudicazione**, andrà fornita mediante un certificato di conformità dei sistemi di gestione alle relative norme sopra citate, rilasciato da un organismo di



3. **una dichiarazione**, resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R.445/2000 (**AII. III**), sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente (o da un procuratore), e recante copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, con la quale il concorrente dichiara di:

3.1 di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 lett. f-bis e f-ter del D.lgs. 50/2016;

3.2 di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;

3.3 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

3.4 di autorizzare la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti" ai sensi della L. 241/90 o chiunque eserciti la facoltà di "accesso civico" ai sensi dell'art 5 comma 2 del D. Lgs. 33/2013, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara

ovvero

non autorizzare la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara la facoltà di "accesso agli atti" ai sensi della L. 241/90 o chiunque eserciti la facoltà di "accesso civico" ai sensi dell'art 5 comma 2 del D. Lgs. 33/2013, a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale;

NB. Qualora il concorrente non intenda autorizzare l'accesso sarà tenuto ad indicare in sede di offerta tecnica le parti coperte da segreto tecnico/commerciale.


3.5 *(per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267)*

ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ed il Tribunale che lo ha rilasciato;

4. autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 45 del DPR 445 del 28/12/2000, con la quale si attesta il rispetto delle disposizioni normative in materia di **PRIVACY**, di cui al Regolamento 2016/679/UE (**AII. IV**);

5. **garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 pari al 2% dell'importo stimato dell'affidamento indicato al punto III del presente Disciplinare. Salvo quanto previsto dal comma 7 dell'articolo precitato, l'ammontare della cauzione dovrà pertanto essere pari a: € 12.800,00 (euro dodicimilaottocento).

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. La riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al primo periodo dell'art. 93 comma 7 da ultimo richiamata, trova applicazione anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei



raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Per fruire delle riduzioni di cui all'art. 93, comma 7 del Codice, il concorrente segnala e documenta, contestualmente alla presentazione della cauzione provvisoria il possesso dei relativi requisiti fornendo copia conforme dei certificati posseduti. Il requisito relativo alla natura di microimpresa, piccola o media impresa<sup>6</sup> dovrà essere attestato mediante una dichiarazione in cui il legale rappresentante renda noto - ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 allegando copia di un valido documento di riconoscimento - che l'operatore è una microimpresa, piccola o media impresa.

Trovano altresì applicazione le ulteriori percentuali di riduzione previste dall'art. 93 co. 7 D.Lgs. 50/2016 per le imprese in possesso delle certificazioni previste nel citato comma, fermo restando che in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Sarà inoltre necessaria una **dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risultasse affidatario. **Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti**, ferma restando la necessità di dichiarare tale natura.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

**La garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; in tal caso, dovrà essere prodotta copia della quietanza.
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso;



Agenzia del Demanio CF 06340981007  
Banca d'Italia Filiale 348 (Via dei mille Roma)  
IBAN: IT86L0100003231000000000620

<sup>6</sup> Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle micro, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36):.

- **Microimprese:** imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 Milioni di EUR.

- **Piccole imprese:** imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 10 Milioni di EUR.

- **Medie imprese:** imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese e che occupano meno di 250 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 50 Milioni di EUR e il totale di bilancio non supera i 43 milioni di EUR.

nella causale dovrà essere riportato “garanzia provvisoria gara per la sottoscrizione di un accordo quadro per la somministrazione di lavoro a tempo determinato ”; dovrà essere prodotta copia del bonifico/versamento

- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- [http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

**In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:**

- contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 19 gennaio 2018 n. 31
- avere validità per almeno **180 (centottanta)** giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente:
  - o la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - o la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - o l'operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
  - o l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

**La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno dovranno essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:**

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di

autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

6. Comprova dell'avvenuto versamento del **contributo per l'A.N.A.C.** di importo pari a € 70 (euro settanta). Ai fini del versamento di cui sopra, il codice CIG attribuito alla presente gara è quello indicato nella sez. III "Oggetto e importo". Il pagamento della contribuzione potrà essere effettuato con una delle modalità indicate nel sito dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Per ogni ulteriore dettaglio si fa rinvio all'indirizzo <http://www.anticorruzione.it>.

A comprova dell'avvenuta corresponsione, il concorrente deve allegare all'offerta la ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia della stessa corredata da dichiarazione di autenticità e da copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

7. "**PASSOE**" di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera ANAC n. 157 del 17.02.2016, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato – avcpass) e registrandosi secondo le istruzioni ivi contenute; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria; in caso di subappalto, anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;
8. In caso di **avvalimento**, fermo restando quanto previsto al punto 2 del presente disciplinare (in merito alle modalità di compilazione del DGUE e alla necessità che le imprese ausiliarie compilino ciascuna un DGUE distinto) e tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 con particolare riferimento ai commi 1 e 7, dovrà inoltre essere prodotta, all'interno della Busta A "Documentazione amministrativa":
  - **una dichiarazione**, resa del legale rappresentante/procuratore di ciascuna impresa ausiliaria **ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R.445/2000**, allegando copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, con cui l'impresa, in conformità al modello allegato (**All. V**):





- si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'accordo quadro le risorse necessarie di cui il concorrente è carente;
  - attestati di non partecipare alla gara in proprio o in forma associata o consorziata;
  - attestati di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. f-bis) e f-ter), del D.Lgs. 50/2016;
  - *(solo ove ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267)* specifici, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ed il Tribunale che lo ha rilasciato
- autocertificazione, resa da ciascuna impresa ausiliaria ai sensi dell'art. 45 del DPR 445 del 28/12/2000, con la quale si attesta il rispetto delle disposizioni normative in materia di **PRIVACY**, di cui al Regolamento 2016/679/UE (**AII. IV**);
  - **originale o copia autentica del contratto di avvalimento** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente descritte, a pena di nullità, per tutta la durata dell'appalto; nel caso di avvalimento a favore di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di avvalimento dovrà essere prodotta la dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;
  - **PASSOE** di ciascuna impresa ausiliaria;

Si segnala che:

- non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale;
- il ricorso all'avvalimento per la certificazione di conformità del sistema di gestione della qualità comporta che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata l'organizzazione aziendale in coerenza col requisito prestato, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che, complessivamente, le hanno consentito di acquisire la certificazione prestata. Il relativo contratto di avvalimento, pertanto, dovrà indicare nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati;
- ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- l'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80;
- il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto;
- è ammesso l'avvalimento di più ausiliarie;
- l'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto;
- ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti;
- l'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati;
- l'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di



- altro concorrente;
- nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice;
  - ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria;
  - è sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
  - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. In caso di **subappalto**, fermo restando quanto previsto al punto 2 del presente disciplinare (in merito alle modalità di compilazione del DGUE e alla necessità che i subappaltatori compilino ciascuno un DGUE distinto) dovrà inoltre essere prodotto, all'interno della Busta A "Documentazione amministrativa":

- **una dichiarazione**, resa del legale rappresentante/procuratore di ciascuna impresa subappaltatrice **ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R.445/2000**, allegando copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, con cui l'impresa, in conformità al modello allegato (**AII. VI**):
  - attestati di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. f-bis) e f-ter), del D.Lgs. 50/2016;
  - *(solo ove ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267)* specifichi, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato con continuità aziendale e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ed il Tribunale che lo ha rilasciato;
- autocertificazione, resa da ciascuna impresa subappaltatrice, ai sensi dell'art. 45 del DPR 445 del 28/12/2000, con la quale si attesta il rispetto delle disposizioni normative in materia di **PRIVACY**, di cui al Regolamento 2016/679/UE (**AII. IV**);
- **PASSOE** di ciascuna impresa subappaltatrice;

Si segnala che:

- in mancanza dell'indicazione della volontà di avvalersi del subappalto, da riportare nella Parte II, lettera D del DGUE secondo quanto illustrato al punto 2 del presente disciplinare, il subappalto è vietato;
- non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto:
  - l'omessa dichiarazione della terna;
  - l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
  - l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara;
- è consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi



concorrenti;

- i subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice;
- il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l'esclusione del concorrente dalla gara;
- non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

**10. Patto di integrità**, di cui all'art. 1 co. 17 della L. 190/2012, da presentare secondo il modello allegato al presente disciplinare **(All. VII)**, che dovrà essere debitamente compilato e sottoscritto. Si segnala la necessità di barrare una delle due opzioni previste nell'ambito dell'art. 3 del predetto modello in relazione ad eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'Agenzia del Demanio.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di **soccorso istruttorio** di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del



concorrente dalla procedura.


Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

La **BUSTA B "Offerta Tecnica"** dovrà contenere, **a pena di esclusione**, una relazione tecnica, non superiore a 20 cartelle dattiloscritte, formato A4 (una cartella = una facciata di foglio A4), sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente (o da un procuratore), recante la descrizione dei seguenti aspetti:

- **Metodologia di ricerca e selezione delle risorse umane:** il punteggio sarà attribuito sulla base di: analisi puntuale dei fabbisogni espressi, bacino di ricerca, canali di reclutamento, utilizzo banche dati, metodo proposto per la gestione dei cv, numero di candidati presenti in banca dati che abbiamo sostenuto almeno un colloquio di valutazione, modalità di selezione del personale proposto.
- **Formazione dei lavoratori:** formazione generale e specifica, erogata oltre quella di legge, per la qualificazione del personale proposto all'Agenzia. Il punteggio sarà attribuito sulla base di: articolazione del progetto formativo, esistenza e consistenza di Fondi accantonati dedicati a tal fine, modalità di erogazione della formazione suindicata.
- **Modalità di svolgimento dell'incarico:** il punteggio sarà attribuito sulla base di:
  - a) caratteristiche della struttura dedicata: competenze del team di lavoro dedicato al servizio; seniority delle risorse dedicate e relativo contratto di lavoro;
  - b) filiali sul territorio;
  - c) applicativi informatici utilizzati e/o condivisibili con l'Agenzia del Demanio;
  - d) modalità di monitoraggio periodico della soddisfazione del cliente.
- **Modalità di raccordo con il committente:** il punteggio sarà attribuito sulla base di contenuti del servizio di raccordo offerto al committente, disponibilità oraria apertura uffici, gestione, mezzi/strumenti e organizzazione delle operazioni di raccordo.

L'Offerta tecnica dovrà essere presentata inoltre su supporto informatico, in formato PDF.

Nella **BUSTA C "Offerta Economica"** dovrà essere inserita, **a pena di esclusione**, una dichiarazione del legale rappresentante del concorrente o di un suo procuratore - da rendere secondo il modello di cui **all'Allegato VIII** - recante l'indicazione di un unico rialzo percentuale, espresso sia in cifre che in lettere, sugli importi rappresentati nella tabella sotto riportata, che indicano la retribuzione lorda oraria per livello da CCNL.



Livello inquadramento	Retribuzione lorda oraria da CCNL
Livello 1	€ 8,83
Livello 1S	€ 9,17
Livello 2	€ 9,67
Livello 3	€ 10,81
Livello 4	€ 11,81
Livello 5	€ 12,92
Livello 6*	€ 14,22
Livello Q*	€ 15,16
Livello QS*	€ 15,87

\* per i livelli 6, Quadro e Quadro super sono previste indennità di funzione, come da CCNL.



L'offerta economica dovrà includere tutti gli oneri connessi al servizio di somministrazione, quali:

- ricerca, selezione e somministrazione del personale;
- retribuzione del lavoratore (inclusi tutti i ratei che si maturano obbligatoriamente in relazione all'esistenza del rapporto di lavoro, oltre TFR e versamento degli oneri previdenziali e assistenziali e/o assicurativi previsti per legge);
- assenze per malattie e infortuni;
- costi di sostituzione del personale;
- oneri di cui ai fondi per la formazione;
- costi amministrativi generali e specifici del personale.

Si precisa che:

- non saranno presi in considerazione decimali superiori al terzo;
- in caso di discordanza tra il valore della percentuale di rialzo espresso in cifre e quello espresso in lettere, si considererà valida l'offerta più conveniente per l'Agenzia del Demanio;
- non saranno ritenute valide, e saranno pertanto escluse, le offerte al ribasso, sottoposte a condizione o alternative;
- l'Agenzia procederà alla verifica delle eventuali offerte anomale ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016, secondo quanto indicato al punto **XI** del presente disciplinare;

**Ferme restando le istruzioni già dettate per la compilazione del DGUE, si precisa inoltre che qualora l'operatore economico si presenti quale:**

***Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del medesimo decreto legislativo che non partecipa in proprio:***

- **la domanda di partecipazione** di cui al punto 1 del presente disciplinare dovrà essere sottoscritta dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione del servizio;
- il **DGUE** di cui al punto 2 del presente disciplinare dovrà essere compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione del servizio, secondo quanto illustrato al precitato punto 2;
- **la dichiarazione integrativa di cui al punto 3** del presente disciplinare dovrà essere resa dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione del servizio;
- i requisiti di ordine generale di cui al punto 2.1 del presente disciplinare **(relativi alle condizioni di esclusione previste nell'art. 80 del Codice)** dovranno essere posseduti dal consorzio e da tutte le consorziate indicate per l'esecuzione del servizio;
- i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 2.2 del presente disciplinare **(relativi all'iscrizione alla CCIAA e all'Albo ministeriale)** dovranno essere posseduti dal consorzio o da tutte le imprese indicate come esecutrici;
- i requisiti di capacità economico-finanziaria di cui al punto 2.3 del presente disciplinare (relativi al **fatturato globale medio annuo**) e quelli di capacità tecnico-professionale di cui ai punti 2.4.1, 2.4.2. e 2.4.3 (relativi al **servizio analogo e alle**

**certificazioni dei sistemi di gestione della qualità e della responsabilità sociale di impresa)** dovranno essere posseduti:

- in caso di consorzio ex lett. b), direttamente dal consorzio;
- in caso di consorzio ex lett. c), direttamente dal consorzio o dalle singole imprese consorziate indicate come esecutrici, oppure dal consorzio mediante avalimento dei requisiti in possesso delle imprese consorziate non indicate per l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del Codice;
- l'autocertificazione in materia di **privacy** di cui al punto 4 del presente disciplinare dovrà essere resa dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione del servizio;
- la **cauzione provvisoria** di cui al punto 5 del presente disciplinare dovrà essere presentata con riferimento al consorzio; la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate; anche le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte del consorzio e/o delle consorziate;
- le **offerte tecnica ed economica** dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante del Consorzio;
- il **PASSOE** di cui al punto 7 del presente disciplinare dovrà essere presentato dal Consorzio e contenere i dati delle consorziate indicate quali esecutrici per consentire alla Stazione Appaltante di effettuare le verifiche dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici;
- il **Patto di integrità** di cui al punto 10 del presente disciplinare dovrà essere reso dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.

**Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 che partecipa in proprio:**

- la **domanda di partecipazione** di cui al punto 1 del presente disciplinare dovrà essere sottoscritta dal consorzio;
- il **DGUE** di cui al punto 2 del presente disciplinare dovrà essere compilato dal consorzio, secondo quanto illustrato al precitato punto 2;
- la **dichiarazione integrativa di cui al punto 3** del presente disciplinare dovrà dal consorzio;
- i requisiti di ordine generale di cui al punto 2.1 del presente disciplinare (**relativi alle condizioni di esclusione previste nell'art. 80 del Codice**) dovranno essere posseduti dal consorzio;
- i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 2.2 del presente disciplinare (**relativi all'iscrizione alla CCIAA e all'Albo ministeriale**) dovranno essere posseduti dal consorzio;
- i requisiti di capacità economico-finanziaria di cui al punto 2.3 del presente disciplinare (relativi al **fatturato globale medio annuo**) e quelli di capacità tecnico-professionale di cui ai punti 2.4.1, 2.4.2. e 2.4.3 (relativi al **servizio analogo e alle**



**certificazioni dei sistemi di gestione della qualità e della responsabilità sociale di impresa)** dovranno essere posseduti direttamente dal consorzio;

- l'autocertificazione in materia di **privacy** di cui al punto 4 del presente disciplinare dovrà essere resa dal consorzio;
- la **cauzione provvisoria** di cui al punto 5 del presente disciplinare dovrà essere presentata con riferimento al consorzio; la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate; anche le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte del consorzio e/o delle consorziate;
- le **offerte tecnica ed economica** dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante del Consorzio;
- il **PASSOE** di cui al punto 7 del presente disciplinare dovrà essere presentato dal Consorzio;
- il **Patto di integrità** di cui al punto 10 del presente disciplinare dovrà essere reso dal consorzio.

***RTI o consorzio ordinario di concorrenti costituiti:***

- la **domanda di partecipazione** di cui al punto 1 dovrà essere sottoscritta dall'impresa mandataria;
- il **DGUE** di cui al punto 2 del presente disciplinare dovrà essere compilato, separatamente, da ciascuno degli operatori raggruppati/consorziati, secondo quanto illustrato al precitato punto 2;
- i requisiti di ordine generale di cui al punto 2.1 del presente disciplinare (**relativi alle condizioni di esclusione previste nell'art. 80 del Codice**) dovranno essere posseduti da ciascuna impresa raggruppata/consorzata;
- i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 2.2 del presente disciplinare (**relativi all'iscrizione alla CCIAA e all'Albo ministeriale**) dovranno essere posseduti da ciascuna delle imprese raggruppate/consorziate;
- il requisito di capacità economico-finanziaria di cui al punto 2.3 del presente disciplinare (relativo al **fatturato globale medio annuo**) dovrà essere soddisfatto dal raggruppamento nel suo complesso, fermo restando che la mandataria dovrà possederlo in misura maggioritaria;
- il requisito di capacità tecnico-professionale di cui al punto 2.4.1 del presente disciplinare (**relativo al servizio analogo**) dovrà essere soddisfatto dalla mandataria;
- i requisiti di capacità tecnico-professionale di cui ai punti 2.4.2. e 2.4.3. del presente disciplinare (**relativi alle certificazioni dei sistemi di gestione della qualità e della responsabilità sociale di impresa**) dovranno essere posseduti da ciascuno degli operatori economici raggruppati/consorziati;
- la **dichiarazione integrativa** di cui al punto 3 del presente disciplinare dovrà essere resa da ciascuno degli operatori raggruppati/consorziati;



- l'autocertificazione in materia di **privacy** di cui al punto 4 del presente disciplinare dovrà essere resa da ciascuno degli operatori raggruppati/consorziati;
- la **cauzione provvisoria** di cui al punto 5 del presente disciplinare dovrà essere intestata alla mandataria con indicazione che il soggetto garantito è il RTI; la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento o consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione; le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata.
- le **offerte tecnica ed economica** dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante della mandataria;
- il **PASSOE** di cui al punto 7 del presente disciplinare deve essere presentato dal soggetto designato quale mandatario e contenere i dati di tutto il raggruppamento per consentire alla Stazione Appaltante di effettuare le verifiche dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici;
- il **Patto di integrità** di cui al punto 10 del presente disciplinare dovrà essere reso da ciascun componente del raggruppamento/consorzio;
- copia autentica dell'**atto costitutivo** contenente il mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, da tutte le mandanti all'impresa designata "capogruppo", di cui all'art. 48, comma 13, D.Lgs. 50/2016;

***RTI o consorzio ordinario di concorrenti costituenti:***

- la **domanda di partecipazione** di cui al punto 1 dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento/consorzio;
- il **DGUE** di cui al punto 2 del presente disciplinare dovrà essere compilato, separatamente, da ciascuno degli operatori raggruppati/consorziandi, secondo quanto illustrato al precitato punto 2;
- i requisiti di ordine generale di cui al punto 2.1 del presente disciplinare (**relativi alle condizioni di esclusione previste nell'art. 80 del Codice**) dovranno essere posseduti da ciascuna impresa raggrupata;
- i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 2.2 del presente disciplinare (**relativi all'iscrizione alla CCIAA e all'Albo ministeriale**) dovranno essere posseduti da ciascuna delle imprese raggruppane/consorziande;
- il requisito di capacità economico-finanziaria di cui al punto 2.3 del presente disciplinare (relativo al **fatturato globale medio annuo**) dovrà essere soddisfatto dal raggruppamento nel suo complesso, fermo restando che la mandataria dovrà possederlo in misura maggioritaria;
- il requisito di capacità tecnico-professionale di cui al punto 2.4.1 del presente disciplinare (**relativo al servizio analogo**) dovrà essere soddisfatto dalla mandataria;





- i requisiti di capacità tecnico-professionale di cui ai punti 2.4.2. e 2.4.3. del presente disciplinare **(relativi alle certificazioni dei sistemi di gestione della qualità e della responsabilità sociale di impresa)** dovranno essere posseduti da ciascuno degli operatori economici raggruppati/consorziati;
- **la dichiarazione integrativa** di cui al punto 3 presente disciplinare dovrà essere resa da ciascuno degli operatori raggruppati/consorziandi;
- **la cauzione provvisoria** di cui al punto 5 del presente disciplinare dovrà essere intestata, a tutti gli operatori economici raggruppati/consorziandi; la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene solo se tutte le imprese raggruppane e consorziande siano in possesso della predetta certificazione; le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata;
- **le offerte tecnica ed economica** dovranno essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento/consorzio;
- il **PASSOE** di cui al punto 7 del presente disciplinare deve essere presentato dal soggetto designato quale mandatario e contenere i dati di tutto il raggruppamento per consentire alla Stazione Appaltante di effettuare le verifiche dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici;
- il **Patto di integrità** di cui al punto 10 del presente disciplinare dovrà essere reso da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento/consorzio;
- dovrà essere presentata la dichiarazione (già inclusa nell'Allegato II), ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun operatore economico raggruppando/consorziando, attestante l'impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto designato quale mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti

## IX. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'Accordo Quadro è aggiudicato in base al **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice. All'offerta tecnica e all'offerta economica sono attribuiti i seguenti punteggi:

TAB. 1

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta Tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100



### IX.A CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base della valutazione dei seguenti elementi:

TAB. 2

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	MAX PUNTI
<b>1) OFFERTA TECNICA</b>	<b>70</b>
A) Metodologia di ricerca e selezione delle risorse umane	20
B) Formazione dei lavoratori	20
C) Modalità di svolgimento dell'incarico	20
D) Modalità di raccordo con l'Agenzia del Demanio	10
<b>2) OFFERTA ECONOMICA</b>	<b>30</b>

#### Soglia di sbarramento al punteggio tecnico

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 42 punti. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla sopra detta soglia.

#### IX.B METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno dei criteri di cui alle lettere da A) a D) della tabella n. 2 è attribuito un coefficiente assegnato discrezionalmente da ciascun commissario sulla base della seguente tabella:

TAB. 3

GRIGLIA DI VALORI	
ELEMENTI FORNITI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI	COEFFICIENTI
Nessun elemento fornito	0
Elementi insufficienti	0,1
Elementi esigui	0,2
Elementi non rilevanti	0,3
Elementi di scarsa rilevanza	0,4
Elementi di discreta rilevanza	0,5
Elementi adeguati	0,6
Elementi più che adeguati	0,7
Elementi più che adeguati e con caratteristiche di interesse	0,8
Elementi con caratteristiche particolarmente apprezzabili	0,9
Elementi con caratteristiche di eccellenza	1

Ciascun componente della commissione attribuirà – in base alla tabella sopra riportata – un coefficiente, variabile tra zero e uno, a ciascun elemento qualitativo di valutazione. Successivamente si procederà a calcolare le medie dei coefficienti attribuiti dai commissari e a trasformarle in coefficienti definitivi riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. A seguire si procederà a moltiplicare ciascun coefficiente definitivo per il relativo fattore ponderale attribuendo così un punteggio a ciascun elemento di valutazione. Infine, verranno sommati tutti i punteggi attribuiti agli elementi di valutazione in riferimento a ciascun concorrente.

#### **IX.C METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA**

**Formula per l'attribuzione del punteggio degli elementi di natura quantitativa**

$$V(a)_i = R_{min}/R_a$$

dove:

**R<sub>min</sub>** = valore dell'offerta più conveniente ossia valore numerico del rialzo percentuale più basso offerto in sede di gara

**R<sub>a</sub>** = valore offerto dal concorrente a

#### **IX.D METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI**

L'attribuzione dei punteggi ai singoli concorrenti avverrà applicando la seguente formula:

$$C_{(a)} = \sum_n [ W_i * V_{(a)_i} ]$$

dove:

**C<sub>(a)</sub>** = indice di valutazione dell'offerta (a);

**n** = numero totale dei requisiti;

**W<sub>i</sub>** = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

**V<sub>(a)<sub>i</sub></sub>** = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

**Σ<sub>n</sub>** = sommatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio, complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

Saranno escluse le offerte che, in esito al procedimento di verifica di congruità di cui al paragrafo XI, risulteranno anomale.



## X. SVOLGIMENTO DELLA GARA

La prima seduta pubblica avrà luogo in data **4 ottobre 2018**, dalle ore **10:00** presso la "Sala Piacentini" dell'Agenzia del Demanio sita in Roma, via Barberini 38 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi.

Le date delle successive sedute pubbliche, qualora non consecutive, saranno pubblicate sul sito dell'Agenzia nella sezione "Gare e Aste – Forniture e altri Servizi"

La Commissione di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura<sup>7</sup>.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, preferibilmente attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, di cui alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento di cui al paragrafo **IX.A.** e li comunica alla stazione appaltante che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi, riparametrati, attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto **IX.C** del presente disciplinare.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, co. 9 del Codice.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede alla formulazione della proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

---

<sup>7</sup> la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.



Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto **XI**.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente alla stazione appaltante - che procederà sempre ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

## **XI VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, se del caso con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo **XII**.

## **XII AGGIUDICAZIONE E STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO**

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione di gara in favore dei tre concorrenti che hanno presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui al punto **XI** del presente disciplinare, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.



Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede a richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, ai concorrenti con cui ha deciso di sottoscrivere l'Accordo quadro, i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà preferibilmente attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica la gara.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1).

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del concorrente che segue in graduatoria. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione dell'Accordo Quadro è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi dell'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dall'Accordo Quadro laddove si verifichino le circostanze di cui all'art. 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

L'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (stand still) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a).

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato gli aggiudicatari.

L'Accordo Quadro è stipulato in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante. Sono a carico degli aggiudicatari anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

All'atto della stipulazione, ciascun aggiudicatario presenta una garanzia definitiva da calcolare sull'importo presunto dell'affidamento di € 640.000,00, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria degli aggiudicatari è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice.

L'Accordo Quadro è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria.

### **XIII. VALIDITÀ DELL'OFFERTA**

**180 (centottanta)** giorni dalla data di presentazione della stessa.

### **XIV. ACCESSO AGLI ATTI**



Il diritto di accesso agli atti sarà consentito nei limiti di cui agli art. 53 del d. lgs. 50/2016 e secondo le modalità di cui al Regolamento dell'Agenzia del Demanio sulla disciplina della Legge 241/1990 (pubblicato sulla GURI Serie Generale n. 35 del 12 febbraio 2016) ed il diritto di accesso civico in conformità a quanto prescritto nel D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

## **XV. TRATTAMENTO DEI DATI**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del GDPR Regolamento UE 2016/679 l'Agenzia del Demanio tratterà i dati relativi alla gara nel rispetto dei principi di sicurezza e riservatezza.

## **XVI. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Marina Santeusanio.

## **XVII. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI**

Il Responsabile del procedimento provvederà a rispondere entro il **25 settembre 2018** a tutti i quesiti pervenuti entro la data del **20 settembre 2018**, che dovessero essere posti dai concorrenti - esclusivamente per iscritto - all'indirizzo di posta elettronica [Marina.Santeusanio@agenziademanio.it](mailto:Marina.Santeusanio@agenziademanio.it)

## **XVIII. PROCEDURE DI RICORSO**

Eventuali ricorsi potranno essere presentati nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI del bando per le clausole autonomamente lesive ovvero, ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis, c.p.a., nel termine di 30 giorni decorrenti dal momento in cui l'atto lesivo, corredato di motivazione, viene reso in concreto disponibile, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, ovvero entro trenta giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sito in Via Flaminia, n. 189, 00196 Roma.

## **XIX - NORME DI RINVIO**

Per quanto non specificamente disciplinato negli atti di gara predisposti dall'Agenzia si fa riferimento alle vigenti disposizioni normative

Allegati:

- Modello di domanda di partecipazione alla procedura (All. I);
- DGUE (All. II)
- Dichiarazione Integrativa (All. III)
- Autocertificazione privacy (All. IV)
- Dichiarazione impresa ausiliaria (All. V);
- Dichiarazione impresa subappaltatrice (All. VI)
- Patto di integrità (All. VII)
- Modello offerta economica (All. VIII)

Il Direttore  
Massimo Gambardella



